COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA COMUNE DI RIO

**ACCORDO TRA I COMUNI DI CAMPO NELL’ELBA E RIO PER L’EVENTUALE UTILIZZO DI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE FUORI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI/SELEZIONI PUBBLICHE E PER L’ACQUISTO DI BENI O SERVIZI PARTICOLARI CHE COMPORTINO ECONOMIE AI DUE COMUNI**

L'anno 2024, il giorno….. , del mese di…… , tra:

- il **COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA** (C.F.: …………P.IVA:……….), rappresentato da…………………….., nato a …………………… il ………………..;

- il **COMUNE DI RIO** (C.F…………./P.IVA…………. ), rappresentato da……………………, nato a…………………… ;

**PREMESSO**

**CHE** la Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale n. 65 del 07/03/86 e la LRT n. 11 del 19/02/20 stabiliscono i servizi che possono esser compiuti fuori dal territorio di competenza, tra cui quelli in soccorso in caso di calamità naturali e di Protezione Civile, nonché per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali;

**CHE** in base al combinato disposto degli art. 14, comma 4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135) e 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, le “Pubbliche amministrazioni possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;

**CHE** l’attuazione di tale disposizione legislativa sopraindicata consente ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo al contempo, ai candidati che acquisiscono l’idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un’unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

**CHE** ulteriori economie possono essere prodotte attraverso lo svolgimento condiviso di alcuni servizi che vengono effettuati annualmente (ad esempio missioni esterne al poligono di tiro o corsi aggiornamento per quanto riguarda l’impiego di agenti e l’utilizzo dei mezzi di servizio) oppure con l’acquisto di beni o servizi utilizzati da entrambi i comuni (spuntando un prezzo più favorevole rispetto a quello che sarebbe applicato ad un singolo comune);

**CHE**, per quanto concerne la forma dell'accordo, unanimemente (parere Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2012; Tar Veneto n. 864/2011), viene riconosciuta piena libertà di azione agli Enti, nel rispetto della propria regolamentazione interna;

**CHE** sussistono tutti i presupposti di legge per addivenire alla stipula di un accordo, ai sensi del comma 1°, dell'art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che prescrive quanto segue: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

**DATO ATTO**

**CHE** il Comune di Campo nell’Elba ha palesato l’interesse e l’intenzione di utilizzare il personale e le graduatorie di un altro comune al fine di rafforzare il servizio di Polizia Municipale, nonché di effettuare eventuali acquisti di beni o servizi condivisi, che comportino economie di spesa;

**CHE** il Comune di Rio ha palesato piena adesione alla proposta formulata dal Comune di Campo nell’Elba;

**CHE** i ConsigliComunali dei due Comuni interessati hanno approvato il presente accordo;

**TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1** - Le parti approvano le premesse ora illustrate come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2** – In caso di necessità dovuta all’esigenza di rafforzare l’organico della Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali il Comune richiedente, tramite il Responsabile del servizio di P.M. richiederà in maniera scritta e con congruo anticipo all’altro Responsabile la possibilità di usufruire dell’apporto di uno o più agenti dell’altro Ente, in base al disposto normativo previsto nell’art. 4, comma 4c della Legge n. 65/86 e dell’art. 19, comma 2c della LRT n. 11/2020. Il Responsabile del servizio di P.M. che riceve la proposta valuterà, in base alle direttive del proprio Sindaco ed alle necessità organizzative del suo ufficio, se accettare o meno la richiesta. Qualora la richiesta venisse accolta dovrà esser informato preventivamente il Prefetto di Livorno;

**Art. 3** – In caso di necessità dovuta all’esigenza di far fronte ad una calamità naturale o un evento di Protezione Civile con l’esigenza di rafforzare l’organico della Polizia Municipale al fine di garantire le operazioni di soccorso e di tutela della sicurezza pubblica, il Comune richiedente, tramite il Responsabile del servizio di P.M., richiederà (anche in forma verbale o telefonica se urgente) la possibilità di usufruire di uno o più agenti dell’altro Ente per far fronte alle emergenze, in base al disposto normativo previsto dall’art. 4, comma 4c della Legge n. 65/86 e dell’art. 19, comma 2d della LRT n. 11/2020. Il Responsabile del servizio di P.M. che riceverà la proposta valuterà, in base alle direttive del proprio Sindaco ed alle necessità organizzative del proprio ufficio, se accettare o meno la richiesta, informando tempestivamente l’altro Responsabile;

**Art. 4** – Entrambi i Comuni, qualora sprovvisti di graduatorie a tempo determinato o indeterminato riguardanti agenti/ufficiali della Polizia Municipale, poiché decorsi i termini di validità delle graduatorie o per esaurimento degli idonei da assumere, potranno usufruire delle graduatorie approvate ed in corso di validità dell’altro Comune, dietro apposita richiesta scritta del Responsabile della P.M. interessato. Il Comune che riceverà la richiesta, in caso di risposta affermativa, dovrà specificare per scritto, tramite il proprio Responsabile di P.M., da quale graduatoria dell’Ente sarà possibile attingere e da quale candidato utilmente collocato sarà possibile assumere;

**Art. 5** - In caso di accettazione, da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, della proposta di contratto di assunzione formulata dal Comune richiedente, a seguito dell’utilizzo della graduatoria, il medesimo Ente ed il citato candidato, risultato idoneo, procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente;

**Art. 6** – L’eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune richiedente, espresso dal candidato idoneo, non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato.

**Art. 7** - I Responsabili dei servizi di Polizia Municipale dei due Comuni potranno valutare insieme, per ragioni di opportunità e convenienza, l’acquisto di beni e/o servizi in maniera condivisa tra i due Enti, eventualmente coinvolgendo soggetti terzi in Convenzione (come ad esempio associazioni di volontariato), che comportino economie di spesa e vantaggi a livello organizzativo degli uffici;

**Art. 8** – Il presente accordo non obbliga in nessun modo uno dei due Comuni ad accettare le proposte dell’altro se non è d’accordo ed ha durata indeterminata, salvo scioglimento da adottare con Delibera dei rispettivi Consigli Comunali;

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Data, lì………………….

Comune di Campo nell’Elba Comune di Rio

………………………….. ……………………………..

………………………………….. ………………………….